



Autorità per l'energia elettrica e il gas

**LINEE GUIDA
PER LA SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE ELETTRICO**

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti
di cui all'art. 2, comma 12, lett. f) della legge 14 novembre 1995, n. 481**

7 maggio 1998

P r e m e s s a

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la determinazione delle direttive per la separazione amministrativa e contabile dei soggetti operanti nel settore elettrico. Le proposte vengono presentate al fine dell'emanazione di provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto entro l'8 giugno 1998, osservazioni, commenti e suggerimenti sulle modalità applicative delle norme di separazione amministrativa e contabile delineate nel presente documento, o su altre norme che si volessero proporre. Nel documento sono posti in speciale evidenza alcuni argomenti ed opzioni sui quali l'Autorità sollecita il contributo propositivo di tutti i soggetti interessati. Per approfondire quanto proposto nel presente documento per la consultazione, l'Autorità terrà alcune audizioni speciali nel corso del corrente mese di maggio.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni, commenti e suggerimenti:

***Divisione assetti elettricità
Autorità per l'energia elettrica e il gas
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
Tel. 02 – 65565 – 311
Fax. 02 – 65565 -222***

***e-mail: milano@autorita.energia.it
sito [www: autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)***

INDICE

Pag.

1. Normativa
5
2. Presupposti della separazione amministrativa e contabile
12
 - 2.1 Separazione amministrativa
 - 2.2 Separazione contabile
3. Separazione amministrativa: principi e regole generali
14
 - 3.1 Soggetti che devono applicare la direttiva
dell’Autorità sulla separazione amministrativa
 - 3.2 Gestore delle singole *attività* elettriche: compiti e responsabilità
 - 3.2.1 Gestore della rete nazionale di trasmissione
 - 3.3 *Attività*
 - 3.4 Confini fra le *attività* elettriche e le altre *attività*
 - 3.5 Confini fra le *attività* elettriche
 - 3.6 *Strutture operative comuni*
 - 3.7 Assetto patrimoniale delle *attività* e delle *strutture operative comuni*
 - 3.8 Schema base di riferimento dell’assetto patrimoniale
delle *attività* e delle *strutture operative comuni*
 - 3.9 Ripartizione dei costi e dei ricavi comuni
 - 3.10 Attribuzione delle imposte sul reddito
 - 3.11 Definizione dei ricavi complessivi di
trasferimento tra le *attività* elettriche
 - 3.12 Schema base di riferimento dell’assetto
economico delle *attività* e delle *strutture operative comuni*
4. Separazione contabile: principi e regole generali 44

- 4.1 Soggetti che devono applicare la direttiva
dell’Autorità sulla separazione contabile
- 4.2 Separazione contabile e norme civilistiche
- 4.3 Aree di separazione contabile
- 4.4 Schema di stato patrimoniale
- 4.5 Schema di conto economico
- 4.6 Pubblicazione dei dati separati
- 5. Periodo transitorio

64

*Allegato 1 - Schema base di riferimento dell’assetto patrimoniale
delle attività e delle strutture operative comuni*

65

Allegato 2 – Schemi di stato patrimoniale e di conto economico

70

1. Normativa

1.1 Il quadro di riferimento è rappresentato dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.481/95), dai decreti del Ministro dell'industria, commercio e artigianato (di seguito anche MICA) del 28 dicembre 1995, dell'11 luglio 1996 e del 17 marzo 1997, e dalla direttiva europea 96/92/CE del 19 dicembre 1996.

1.2 Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 481/95, le Autorità di regolazione – e, in particolare, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) - hanno la finalità di “garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità (...), nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente (...) promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”.

Gli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 481/95 specificano le modalità da seguire e gli strumenti da utilizzare.

Infatti, l'articolo 2, comma 12, lettera c) della legge statuisce che l'Autorità, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, “controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte”.

L'articolo 2, comma 12, lettera f) statuisce che l'Autorità “emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle

single prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati”.

L'articolo 3 della legge n. 481/95, al comma 8, impone ai soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico l'attuazione della separazione contabile, di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), la quale deve concernere, “in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite distinti per ogni fase.”

1.3 Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, in G.U. n. 39 del 16 febbraio 1996, attribuisce la concessione della attività elettriche all'ENEL Spa. Nella annessa convenzione di concessione sono contemplate alcune norme in tema di separazione contabile, amministrativa e societaria.

L'articolo 11 statuisce che “entro 6 mesi dalla scadenza del termine previsto dal successivo articolo 18 (cioè, entro il 18 maggio 1998) la Concessionaria è tenuta a promuovere la costituzione di una società per azioni, interamente posseduta dalla stessa Concessionaria ed alla quale, entro il successivo anno, saranno trasferiti tutti i beni e rapporti, attività e passività, relativi alla produzione dell'energia elettrica, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito”.

Il comma 7 dell'articolo 13 statuisce che la “Concessionaria, in conformità alle direttive che dovessero essere in tal senso impartite dall'Unione Europea, è tenuta a promuovere, nei termini e secondo le modalità che saranno definiti dall'Amministrazione, la costituzione di una società avente per scopo l'esercizio delle attività di trasmissione dell'energia elettrica e

quelle ad essa connesse. In tal caso la Concessionaria provvederà a trasferire tutti i beni ed i rapporti inerenti l'esercizio di tali attività alla società di nuova costituzione, alla quale potranno partecipare anche le imprese elettriche degli enti locali, previa verifica della loro idoneità da parte della Amministrazione e nella salvaguardia dei diritti attribuiti alle stesse dall'articolo 3 comma 8 della legge 481/1995; la partecipazione di ciascuna delle suddette imprese dovrà essere commisurata alla quota percentuale delle attività elettriche di produzione e di distribuzione da essa esercitate rispetto al totale nazionale”.

Infine, l'articolo 18 statuisce che, in “relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8 della legge 481/1995 e sotto l'osservanza delle direttive che saranno impartite dalla Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *f*) della stessa legge, la Società è tenuta ad adottare, entro il 18 novembre 1997, un sistema di separazione contabile ed amministrativa, in particolare per le fasi relative alla attività di generazione, sino a quando non troverà applicazione quanto disposto dal precedente articolo 11, e per quelle relative alla trasmissione, alla distribuzione e ad ogni altra indicata dall'Autorità, come se le stesse fossero gestite da imprese separate”.

1.4 Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 luglio 1996, in G.U. n. 171 del 23 luglio 1996, emanato prima dell'insediamento dell'Autorità in attuazione di quanto previsto dalla legge 4 marzo 1958, n.191, come modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha determinato, con “decorrenza dall'esercizio 1996, il bilancio tipo a cui debbono conformarsi le società, le aziende e gli enti soggetti agli obblighi di cui al combinato disposto della legge n. 191/58 e dell'art. 21, comma 11, della legge n. 9/91”.

Seguendo il testo del decreto le “società e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica conformano i propri bilanci allo schema di stato patrimoniale, di conto economico e di nota

integrativa di cui agli articoli 2424, 2425 e 2427 del Codice Civile”, con le integrazioni descritte nell’allegato al decreto ministeriale.

La disposizione ministeriale statuisce che le “voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere suddivise (senza eliminazione dell’importo complessivo e della voce corrispondente) indicando distintamente prima gli importi riferibili all’attività di produzione, distribuzione e trasporto di energia elettrica e servizi strettamente connessi e poi gli importi riferibili alle altre eventuali attività. La prima delle due voci risultanti da tale suddivisione deve essere ulteriormente ripartita secondo le indicazioni riportate accanto a ciascuna di esse”. Ancora, la stessa norma stabilisce che “nella nota integrativa dovranno essere indicati i criteri utilizzati per la determinazione degli importi afferenti l’attività di produzione, distribuzione e trasporto dell’energia elettrica, nel caso di poste di bilancio di non univoca attribuzione”.

Il provvedimento ministeriale richiamato è stato prorogato nella sua applicazione dal decreto, dello stesso Ministro, del 17 marzo 1997, in G.U. n.75 dell’1 aprile 1997, il quale ha stabilito la decorrenza degli obblighi formali a partire dall’esercizio 1997 (inteso questo nel senso di qualsiasi esercizio che abbia inizio nel corso dell’anno solare 1997, inizio quindi successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento). Il decreto del 1997 non si è, tuttavia, limitato a dettare una semplice proroga ma, innovando il precedente disposto, ha consentito alle imprese l’esercizio della facoltà, “per una maggiore evidenziazione delle voci relative all’attività elettrica, fermo restando la struttura, la composizione, nonché la classificazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico e della nota integrativa, di cui ai vigenti articoli 2424, 2425 e 2427 del Codice Civile, (di) riportare le integrazioni descritte nell’allegato al decreto ministeriale dell’11 luglio 1996 in separato prospetto da allegare alla ‘Nota integrativa’ certificata unitamente al bilancio”.

1.5 E' di notevole importanza l'effetto che potrà derivare dal recepimento nel nostro sistema normativo della direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che dovrà essere adottata entro il 19 febbraio 1999 e che contiene alcune norme in tema di trasparenza e di separazione contabile e gestionale.

In particolare, l'articolo 13 della direttiva riconosce agli Stati membri e a "qualsiasi autorità competente da essi designata" il diritto di "accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione o distribuzione, la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli".

L'articolo 14 assegna agli Stati membri il potere di adottare le misure necessarie per la separazione contabile e pertanto:

- stabilisce che le "imprese elettriche integrate tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le loro *attività* di generazione, trasmissione e distribuzione e, se del caso, conti consolidati per altre *attività* non elettriche, come sarebbero tenute a fare se tali *attività* fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. Esse accludono in allegato ai loro conti annuali uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni *attività*" (paragrafo 3);
- precisa che le "imprese specificano nell'allegato (leggi: nota integrativa) ai conti annuali le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi applicate nella redazione dei conti separati, di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate solo in casi eccezionali. Tali modifiche devono essere citate nell'allegato e debitamente motivate" (paragrafo 4);
- si sofferma, infine, sulle norme per la redazione del bilancio consolidato e specifica che nell'allegato "le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese collegate (...) o con le imprese associate (...), oppure con le imprese appartenenti agli stessi azionisti" (paragrafo 5).

In tema di separazione gestionale, l'articolo 15 dichiara che:

- gli “Stati membri che designano come acquirente unico un'impresa elettrica verticalmente integrata o parte di essa stabiliscono disposizioni in base alle quali l'acquirente unico sia gestito separatamente dalle *attività* di generazione e di distribuzione dell'impresa integrata” (paragrafo 1);
- gli “Stati membri fanno sì che non vi siano flussi di informazione tra le *attività* di acquirente unico delle imprese verticalmente integrate e le loro *attività* di generazione e di distribuzione, salvo che per le informazioni necessarie per lo svolgimento delle *attività* di acquirente unico” (paragrafo 2).

Il caso di assenza di acquirente unico è trattato nel capitolo IV della direttiva europea, dedicato alle norme sulla gestione della rete di trasmissione. L'articolo 7, paragrafo 1, prescrive di designare “un gestore della rete, responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti”. Il successivo paragrafo 6 ricorda che a “meno che il sistema di trasmissione non sia già indipendente dalle *attività* di generazione e distribuzione, il gestore della rete deve essere indipendente, almeno sul piano della gestione, dalle altre *attività* non connesse al sistema di trasmissione”.

1.6 Nel contesto del quadro giuridico sopra delineato emergono talune ragioni di incertezza con riferimento a:

- i termini lessicali, in quanto la legge n. 481/95 parla di conto dei profitti e delle perdite e di relazione di gestione, mentre i decreti ministeriali citati parlano di nota integrativa o, nel presupposto della facoltà, di allegati alla nota integrativa, da sottoporre tuttavia a certificazione;

- le effettive date di entrata in vigore dei provvedimenti concernenti gli schemi di bilancio delle imprese elettriche;
- le effettive modalità di pubblicità dei conti annuali, per ciò che concerne le *attività separate* pertinenti il settore elettrico (nella nota integrativa, in un allegato alla nota integrativa, nella relazione di gestione, in tutti questi documenti);
- la completezza dei rendiconti oggetto di pubblicazione con riferimento alla integrale rappresentazione di tutte le poste, incluse quelle inerenti le componenti patrimoniali attive e passive e quelle emergenti da rapporti economici e finanziari, sia tra le stesse *attività separate* che tra queste e le componenti residuali non oggetto di separazione;
- le forme di controllo dei rendiconti, con particolare riferimento a quelli del Collegio sindacale e della società incaricata della certificazione dei bilanci;
- le relazioni tra la separazione amministrativa e quella contabile, da cui potrebbero originare prospettivi di raccordo per riconciliazioni di valori che possono risultare diversi (basti pensare ad esempio agli impatti inflattivi, da un lato, ed agli utilitarismi fiscali, dall'altro).

1.7 Il provvedimento di riferimento per fissare i criteri della separazione amministrativa e contabile deve pertanto rinvenirsi nella legge n. 481/95. I Decreti ministeriali richiamati - emanati prima dell'insediamento dell'Autorità, che ha assunto i poteri regolamentari in materia prima esercitati dal MICA - pur risultando appropriati, possono essere modificati, integrati o anche sostituiti integralmente dall'Autorità, che definisce gli obblighi di separazione delle *attività* pertinenti il settore elettrico dei destinatari dei provvedimenti.

Questa facoltà è rafforzata da una serie di poteri di accertamento, di verifica, di comparazione e di informazione, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di liberalizzazione del mercato e di introduzione della concorrenza.

L'Autorità, inoltre, si riserva di introdurre ulteriori norme per effetto del recepimento della direttiva comunitaria, strumentali per i propri obiettivi.

2. Presupposti della separazione amministrativa e contabile

La legge n.481/95 considera la separazione amministrativa e contabile strumentale al perseguimento delle finalità della stessa legge. A riguardo, particolare significato sembra avere la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità in condizioni di economicità e redditività, anche tenuto conto della normativa europea in materia.

2.1 Separazione amministrativa

Un sistema di separazione amministrativa identifica distinte entità operative, denominate *attività*, nell'ambito di ogni impresa e assegna a ciascuna di queste la connotazione di *impresa separata* nel contesto dello stesso soggetto giuridico e la responsabilità di gestione del patrimonio e di rendicontazione periodica ed annuale.

In tal modo, ad esempio, l'approvvigionamento di beni e servizi dall'interno (da altre *attività* dello stesso soggetto giuridico) o dall'esterno dovrà tenere conto del criterio della minimizzazione dei costi; le transazioni fra le diverse *attività* nell'ambito dello stesso soggetto giuridico dovranno essere ispirate dai medesimi comportamenti richiesti a soggetti giuridici operanti nel mercato.

Il termine *attività* è mutuato dalla nomenclatura della direttiva europea e corrisponde al termine *fasi*, come riportato dall'articolo 3, comma 8, della legge n.481/95 in riferimento al settore elettrico.

Il termine *separazione amministrativa*, utilizzato dalla legge n.481/95, comprende nella sostanza quello di *separazione gestionale* utilizzato dalla direttiva europea, che prevede, agli articoli 7 e 15, alcune norme specifiche.

2.2 Separazione contabile

La separazione contabile soddisfa la richiesta di informazioni che l’Autorità, i consumatori e i concorrenti di ciascun *soggetto giuridico* hanno, in concomitanza della prevista liberalizzazione del settore elettrico e delle riforme da avviare, soprattutto di tipo tariffario, anche al fine di evidenziare gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale.

La separazione contabile, come proposta nel presente documento intende anche rispondere a quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva europea 96/92/CE.

Il sistema di separazione contabile recepisce, in primo luogo, quanto prescritto per l’attuazione della separazione amministrativa e contiene ulteriori specificazioni, al fine di completare l’insieme di informazioni necessarie all’Autorità. Queste sono di tipo quantitativo, ma devono essere adeguatamente completate da informazioni di tipo qualitativo, nella nota integrativa e nella relazione di gestione.

Inoltre, parte di tali informazioni saranno rese disponibili tramite la pubblicazione (deposito) del bilancio e, quindi anche per consumatori e imprese concorrenti, nel rispetto dell’esigenza di riservatezza dei dati aziendali.

3. Separazione amministrativa: principi e regole generali

3.1 Soggetti che devono applicare la direttiva dell'Autorità sulla separazione amministrativa

La direttiva sulla separazione amministrativa riguarda tutti i soggetti giuridici che operano in più *attività* del settore elettrico o in questo ed altri settori, attivi direttamente, o tramite controllate o società possedute dagli stessi soggetti, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dall'essere titolari di una concessione per erogare il servizio elettrico, con l'eventuale esclusione di:

- a) autoproduttori di energia elettrica che cedono a terzi un quantitativo annuo inferiore a *XXX* GWh;
- b) produttori indipendenti di energia elettrica che cedono a terzi un quantitativo annuo inferiore a *YYY* GWh.

I soggetti interessati identificano le *attività* su cui si articola la separazione amministrativa e assegnano a un distinto gestore ciascuna *attività* del settore elettrico.

Spunti per la consultazione: esenzioni

S.1 A quale livello dovrebbero essere fissati i limiti di esenzione dall'applicazione delle norme di separazione amministrativa ?

S.2 Si ritiene che debbano esistere altre aree di esenzione ?

3.2. Gestore delle singole attività elettriche: compiti e responsabilità

I compiti e le responsabilità del gestore sono simili a quelli del responsabile dell'amministrazione economica di un'impresa, essendo obiettivo dell'*attività* amministrata quello di porsi in posizione concorrenziale sul mercato.

Più in particolare, i compiti del gestore sono riconducibili ai seguenti:

- definire una struttura organizzativa coerente con l'assetto tecnico e atta a realizzare gli obiettivi di autonomia operativa della singola *attività*;
- definire le relazioni riguardo ai flussi in entrata ed uscita di beni e servizi concernenti l'*attività* amministrata, nell'osservanza di forme scritte (sottoscritte con l'assunzione della relativa responsabilità), ancorché derivanti da rapporti all'interno di un unico soggetto giuridico integrato orizzontalmente o verticalmente con altre *attività*;
- applicare e verificare l'applicazione di parametri di prezzo-costo e prezzo-ricavo, anche a seguito di deliberazione dell'Autorità, in relazione ai rapporti tra l'*attività* amministrata e le altre *attività* dell'impresa integrata, ovvero con imprese, società o enti a questa connesse in forza di vincolo di partecipazione di controllo o di colleganza, ovvero con società o enti posseduti dagli stessi soci del soggetto giuridico di cui l'*attività* è componente autonomamente gestita;
- applicare e verificare l'applicazione dei parametri, anche a seguito di indicazioni dell'Autorità, per l'attribuzione di quote di costi o di ricavi comuni inerenti componenti patrimoniali non specificamente attribuibili all'*attività* autonomamente gestita, ma di cui detta *attività* è utilizzatrice sia in termini finanziari, sia di servizio strumentale e non;
- vigilare sulla dinamica complessiva dei rapporti economici e finanziari dell'*attività* amministrata, in modo diretto o con la attribuzione di deleghe o procure, anche institorie, che presuppongano attribuzioni di responsabilità a dirigenti delegati o preposti ad assumerle, in relazione a singole funzioni oggetto di individuazione e definizione da parte dell'Autorità;
- informare il legale rappresentante del soggetto giuridico di cui fa parte l'*attività* amministrata, e gli organi di controllo individuati dalla legge o dallo statuto e dai patti sociali, di eventi e situazioni che possano considerarsi generatori di effetti distorsivi dei risultati economici; ciò

anche a seguito del difetto di applicazione delle regole fissate dall'Autorità da parte dei gestori di altre *attività*;

- predisporre o far predisporre, nell'osservanza delle norme di legge e di ulteriori direttive dell'Autorità, lo stato patrimoniale, il conto economico, i correlati dettagli ed informazioni della nota integrativa, i commenti sulla gestione pertinenti l'*attività* amministrata.

Le responsabilità del gestore sono riconducibili alle seguenti:

- responsabilità della gestione economica della *attività* amministrata e dei correlati risultati economici, osservate le determinazioni dell'Autorità in tema di fissazione di tariffe e, quindi, di prezzi-costo o di prezzi-ricavo o di parametri per l'imputazione di costi e ricavi comuni a più *attività amministrata* nell'ambito di un unico soggetto giuridico;
- responsabilità di controllo di gestione, in senso generale, e di rendiconto contabile della *attività amministrata* predisponendo, nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità, il rendiconto annuale, in conformità agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, ed i contenuti della nota integrativa e della relazione di gestione, ancorché i singoli documenti qui citati costituiscano parte dell'integrato sistema di rendicontazione del bilancio di esercizio e di gestione del soggetto giuridico a cui appartiene l'*attività amministrata*;
- responsabilità di informazione tecnica, economica e finanziaria all'Autorità in relazione alle richieste indirizzate anche direttamente dall'Autorità stessa al gestore della singola *attività*;
- responsabilità per obblighi di pubblico servizio (e di fornitura del servizio universale).

I compiti e le responsabilità di natura tecnica in capo ai gestori delle *attività* di generazione, trasmissione e fornitura vengono individuati attraverso la definizione dei confini tecnici fra le *attività* elettriche, come indicato ai successivi paragrafi 3.4 e 3.5. I compiti del gestore dell'*attività* di generazione, ad esempio, riguardano la produzione delle potenze pattuite

contrattualmente e per il tempo stabilito e l'obbligo di stipulare contratti di soccorso. Per quanto riguarda il gestore dell'*attività* di fornitura, i compiti includono la programmazione e la gestione della rete di distribuzione, l'allacciamento dei clienti (vincolati e idonei) pertinenti alla zona di concessione, la fornitura ai clienti con livelli di sicurezza e qualità prestabiliti, il vettoriamento dell'energia elettrica sulla rete di distribuzione.

3.2.1 Gestore della rete nazionale di trasmissione

L'Autorità, al fine di prevenire iniziative di attribuzione di compiti e responsabilità al gestore di singole *attività* del settore elettrico suscettibili di essere modificate per effetto del recepimento nel tessuto normativo nazionale della direttiva 96/92/CE (con conseguenti ripercussioni sull'assetto organizzativo delle singole attività), nel contesto della programmata definizione di un'impresa separata del sistema nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, ritiene che debbano essere attribuiti i seguenti compiti e correlate responsabilità in capo al gestore dell'*attività* deputata a tale amministrazione:

- garanzia di accesso al sistema di trasmissione degli aventi diritto (produttori e clienti, nazionali ed esteri);
- dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona;
- equilibrio istantaneo della domanda e dell'offerta in quanto responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete;
- disponibilità dei "servizi di sistema" (riserva statica, servizi dinamici e regolazione di tensione);
- impiego dei dispositivi di interconnessione con altre reti;
- misurazione delle grandezze elettriche sottoposte a fatturazione (ad esempio, potenza, tensione, energia attiva e reattiva, frequenza);
- mantenimento delle infrastrutture;

- sviluppo delle infrastrutture di trasporto necessarie per garantire sia un livello adeguato nella qualità del servizio, sia lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle interconnessioni con altre reti.

3.3 Attività

Spunti per la consultazione: conseguenze del recepimento della direttiva 96/92/CE

S.3 Le *attività* elettriche di seguito identificate fanno riferimento all'attuale assetto del settore elettrico. L'Autorità, anche a seguito di suggerimenti e osservazioni, intende valutare l'opportunità di introdurre modifiche, in linea con quanto previsto dalla legge n.481/95 e dalla direttiva europea 96/92/CE, per fare in modo che il sistema di separazione amministrativa assicuri una corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale.

Vengono identificate le seguenti *attività*:

- generazione di energia elettrica;
- trasmissione di energia elettrica;
- fornitura (comprendente distribuzione e vendita) di energia elettrica¹;
- *attività* nucleari residuali;
- *attività* energetiche non elettriche;
- *attività* non energetiche.

La specificazione delle *attività* elencate avviene tramite l'identificazione dei confini tecnici fra le stesse *attività* e la attribuzione di componenti

patrimoniali ed economiche del soggetto giuridico sottoposto ad osservare le regole di separazione amministrativa (e contabile).

Spunti per la consultazione: identificazione delle attività

- S.4 E' opportuno rappresentare già nel presente schema una *attività* gas, al fine di agevolare la definizione del sistema di separazione amministrativa e contabile che dovrà essere effettuata per questo settore ?
- S.5 E' opportuno rappresentare un'ulteriore *attività* elettriche estere, comprendente gli investimenti diretti all'estero e altre iniziative cosiddette *estero su estero*, relative cioè alla generazione, trasmissione fornitura di energia elettrica svolte all'estero per clienti esteri ?

I confini tecnici fra le *attività* non tengono conto della localizzazione geografica delle stesse, con l'eccezione della *fornitura*, per la quale si chiede che ad ogni distinta concessione territoriale corrisponda una separata *attività*.

Spunti per la consultazione: concessioni di minore dimensione

- S.6 E' opportuno che le concessioni di minore dimensione (al di sotto di un determinato limite quantitativo) possano essere gestite congiuntamente a quella di dimensioni maggiori, costituendo in tal modo un'unica *attività* di fornitura ?
- S.7 In caso di risposta affermativa al quesito S.6, in che modo si ritiene opportuno definire il limite al di sotto del quale una concessione può essere ritenuta di dimensione minore ?

3.4 Confini fra le attività elettriche e le altre attività

¹ Talvolta, a fini espositivi, le *attività* generazione, trasmissione e fornitura di energia

Sono considerate *attività* elettriche la generazione, la trasmissione e la fornitura di energia elettrica, inclusi l'acquisto e la vendita di prodotti e servizi direttamente connessi e ausiliari o, comunque, necessari per lo svolgimento delle stesse *attività*.

L'*attività* di fornitura è demarcata a valle dai contatori o dai punti di utilizzo di energia elettrica.

Sembra corretto considerare, ai fini della presente direttiva, le produzioni congiunte di calore ed energia elettrica per il teleriscaldamento tra le *attività* energetiche non elettriche.

Le gestione delle infrastrutture per l'illuminazione pubblica e semaforica deve essere considerata fra le *attività* energetiche non elettriche.

La gestione delle *attività* nucleari residuali, predisposta solo per ENEL, accoglie le componenti patrimoniali concernenti la custodia e lo smantellamento degli impianti nucleari, destinate alla copertura delle spese da sostenere nelle fasi di messa in custodia delle centrali, custodia protettiva e passiva e smantellamento degli impianti, nonché le poste patrimoniali concernenti il trattamento e lo smaltimento del combustibile nucleare, destinate a coprire le spese per il riprocessamento del combustibile irraggiato, lo stoccaggio, l'eventuale vendita a terzi e lo smaltimento.

Le restanti *attività* non elettriche, energetiche e non, sono identificate residualmente rispetto a quelle elettriche da ciascun soggetto giuridico.

Spunti per la consultazione: confini fra le *attività* elettriche e le altre *attività*

S.8 Si ritiene corretto includere nelle *attività* energetiche non elettriche le produzioni congiunte di calore ed energia elettrica per il teleriscaldamento ?

elettrica vengono indicate congiuntamente con il termine di *attività elettriche*.

3.5 Confini fra le attività elettriche

Spunti per la consultazione: confini delle *attività* elettriche

- S.9 I confini tecnici evidenziati in questo paragrafo sono sufficienti a identificare ciascuna *attività* elettrica, oppure si ritiene necessario specificare in dettaglio le funzioni svolte da ciascuna *attività* ?
- S.10 E' opportuno specificare in quale *attività* collocare i servizi tecnici di sistema (regolazione di frequenza e di tensione, riserva, servizi di misura) o altre funzioni ausiliarie, gestibili, almeno potenzialmente, da più *attività* ?

Un sistema di trasporto di energia elettrica è costituito da reti in altissima tensione, da reti in alta tensione, e infine da reti in media e bassa tensione.

Le reti ad altissima tensione svolgono la funzione di “grande dorsale”. Le reti in alta tensione hanno la funzione di integrare reti di distribuzione tra loro strutturalmente diverse, mentre quelle di media e bassa tensione rispondono ad esigenze locali e particolari del carico di domanda.

La delimitazione del confine fisico tra la *attività trasmissione* e la *attività fornitura* presenta un certo grado di arbitrio. Infatti tale confine non può essere solo associato a differenti, caratteristici, livelli di tensione poiché in alcuni casi le reti di sub-trasmissione devono operare come reti di trasmissione magliate, mentre in altri casi devono operare come reti radiali.

Tenuto presente quanto esposto, i momenti fisici di separazione tra le *attività* del sistema elettrico (generazione, trasmissione e fornitura di elettricità a mezzo di reti) sono stabiliti in base alle seguenti convenzioni:

- il confine fisico tra la generazione e la trasmissione è identificato a monte della stazione di collegamento con la rete, pertanto la stazione di collegamento è inclusa nella trasmissione;

- il confine fisico tra la trasmissione e la fornitura è identificato – da un punto di vista generale - dalle stazioni di trasformazione (prevalentemente, 380/130 kV), le quali appartengono alla trasmissione, salvo adottare il criterio “funzionale” quando le linee svolgono o la funzione di trasmissione o quella di distribuzione indipendentemente dal livello di tensione.

Spunti per la consultazione: criterio funzionale

S.11 Al fine di determinare i confini fisici fra le linee di trasmissione e di fornitura, come potrebbe essere generalizzato e reso obiettivo il criterio funzionale ?

S.12 E' opportuno chiedere ai soggetti giuridici sottoposti alla separazione amministrativa e contabile di comunicare e giustificare all'Autorità i mutamenti della funzione di trasmissione o di distribuzione di ciascuna linea, ai fini dell'ottenimento di una formale attestazione da parte della stessa Autorità ?

3.6 Le strutture operative comuni

In considerazione del fatto che, successivamente all'identificazione dei confini tecnici fra le *attività* come sopra identificate, talune componenti patrimoniali ed economiche del soggetto giuridico vincolato alla separazione amministrativa e contabile potrebbero essere di incerta attribuzione, sono state individuate alcune *strutture operative comuni*.

Ciascuna *struttura* corrisponde a un servizio i cui costi o i cui ricavi sono – almeno potenzialmente – attribuibili a più *attività*. Tutto questo in quanto il soggetto giuridico, per sfruttare economie di varietà di produzione, di scala produttiva e/o distributiva o di transazione potrebbe aver concentrato nelle *strutture* servizi comuni a più *attività*.

Ciascun soggetto giuridico potrà procedere alla separazione dei costi e ricavi comuni utilizzando un numero maggiore di *strutture operative comuni* rispetto a quelle indicate nel presente documento, procedendo alla disaggregazione di una o più strutture. Dovranno essere, comunque, evidenziate le aggregazioni da effettuare per la riconduzione all'insieme di *strutture operative comuni* qui proposte.

Spunti per la consultazione: *strutture operative comuni*

S.13 E' intenzione dell'Autorità raccogliere osservazioni e suggerimenti sulle modalità da seguire per la riconduzione all'insieme di *strutture operative comuni* qui proposte.

Quando i costi (ricavi) di un servizio erogato da una *struttura operativa comune* sono attribuibili in modo diretto alle *attività* o a un'altra *struttura comune*, cioè quando non sono presenti costi (ricavi) comuni, il *soggetto giuridico* deve assegnare i conseguenti costi e ricavi a tali *attività* o *strutture* utilizzatrici.

Nel caso in cui tutti i costi e ricavi di una specifica *struttura operativa comune* siano attribuibili direttamente ad altre *attività* o ad altre *strutture*, detta *struttura operativa comune* non avrà ragione di esistere. Quando, invece, solo alcuni costi o ricavi siano attribuibili direttamente a singole *attività* (*strutture*), il soggetto giuridico individuerà una separata *struttura* concernente esclusivamente i costi e i ricavi comuni.

Per la separazione di tali costi e ricavi comuni come sopra definiti vengono individuati alcuni *criteri* (vedi oltre, par. 3.9). In alcuni casi, tuttavia, per semplificare il processo di allocazione dei costi e ricavi comuni, potrà essere utilizzato il *principio della prevalenza*. In particolare, nel caso in cui oltre il 90% del costo o del ricavo di una *struttura di servizio* sia connesso a una sola *attività* (o a una sola altra *struttura*), tale costo o ricavo potrà essere

attribuito integralmente a questa *attività* (o *struttura*) salvo, in relazione alla natura del costo o del ricavo, addebitare od accreditare quanto di non competenza ad altra *attività* (*struttura*).

Al fine di meglio guidare il processo di separazione amministrativa e contabile sono identificate le seguenti *strutture operative comuni*:

- approvvigionamenti, trasporti e logistica;
- contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna, pianificazione e controllo di gestione;
- finanza ordinaria e straordinaria;
- organi legali e societari, ivi inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, *marketing* e relazioni esterne;
- personale e risorse umane;
- ricerca e sviluppo²;
- servizi commerciali e di vendita;
- servizi di ingegneria e costruzione;
- servizi immobiliari;
- servizi informatici;
- servizi tecnici;
- telecomunicazioni;
- altri servizi comuni.

Spunti per la consultazione: *strutture operative comuni*

S.14 Si ritiene necessario identificare altre *strutture operative comuni*, cioè altri servizi che, almeno potenzialmente, generano costi e ricavi comuni ?

² In tale struttura sembra opportuno comprendere anche i costi inerenti ai progetti, con valenza strategica, in tema di tutela ambientale.

S.15 Si ritiene preferibile specificare quali sono i servizi tecnici che potenzialmente generano costi comuni, differenziandoli da quelli gestiti dalla singola *attività* ?

3.7 Assetto patrimoniale delle attività e delle strutture operative comuni

L'assetto patrimoniale delle *attività* e delle *strutture operative comuni* è il risultato di una operazione sostanziale di scissione delle singole componenti patrimoniali del soggetto giuridico a cui appartengono.

Assegnato, con la metodologia più oltre illustrata, l'assetto patrimoniale iniziale di ciascuna *attività* e *struttura* (comprensivo dei debiti e di un fondo di dotazione parametricamente determinato per scomposizione del patrimonio netto del soggetto giuridico) lo stesso assetto risulterà modificato a seguito delle transazioni poste in essere nei rapporti con altri soggetti giuridici o con altre *attività* o *strutture operative comuni*.

I valori relativi a tali transazioni (e le conseguenti modifiche all'assetto patrimoniale iniziale) andranno attribuiti, se possibile, direttamente all'*attività* e *struttura* di competenza. Le eventuali poste comuni dovranno essere assegnate inizialmente alle *strutture operative comuni* e attribuite alle *attività* e *strutture* utilizzando i *criteri* specificati nel paragrafo 3.9.

Spunti per la consultazione: assetto patrimoniale

S.16 Ferma restando la richiesta di redigere un distinto stato patrimoniale per ciascuna *attività*, l'Autorità intende valutare l'opportunità di prescrivere la redazione di un unico stato patrimoniale per l'insieme delle *strutture operative comuni* (o per alcune *strutture*, congiuntamente), in alternativa a quanto prospettato nel testo, cioè uno stato patrimoniale per ciascuna *struttura*. Vi sono suggerimenti e proposte, a riguardo ?

S.17 Nel presente documento, come apparire al termine della lettura dei paragrafi 3.9-3.12, mentre è prevista una ripartizione integrale del conto economico delle *strutture operative comuni*, non è prevista la ripartizione dello stato patrimoniale delle stesse *strutture* (ad esempio, non si richiede di attribuire alle *attività* le immobilizzazioni *pro-quota*, seguendo uno o più *criteri*). Anche su questo punto, l’Autorità intende raccogliere suggerimenti e osservazioni, valutando se apportare modifiche allo schema proposto.

Da osservare che l’attribuzione di un assetto patrimoniale a ciascuna *attività* e *struttura* (quindi, anche delle fonti di finanziamento, cioè dei debiti e del patrimonio netto) non implica necessariamente la separazione della gestione finanziaria. Al contrario, tale funzione potrà essere gestita unitariamente, fatta salva l’attribuzione – diretta e tramite i *criteri* - delle quote di pertinenza alle *attività* e *strutture operative comuni*.

3.8 Schema base di riferimento dell’assetto patrimoniale delle attività e delle strutture operative comuni

Nei precedenti paragrafi sono stati descritti i blocchi funzionali costituiti da *attività* e *strutture operative comuni* nell’ambito del soggetto giuridico interessato. Per ognuno di tali blocchi si vuole definire un assetto patrimoniale coerente con i confini tecnici già illustrati.

Elemento essenziale per la corretta definizione di tali singoli assetti patrimoniali è che il loro consolidamento dia luogo allo stato patrimoniale desumibile dalle scritture contabili civilistiche del soggetto giuridico. Si propone, quindi, un sintetico schema riferito alle seguenti fondamentali grandezze patrimoniali:

I immobilizzi netti;

- C attivo circolante (inclusivo di ratei e risconti attivi);
 N patrimonio netto;
 F fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
 DML passività a medio e lungo termine;
 DB passività a breve (inclusive dei ratei e risconti passivi).

L'identità patrimoniale del soggetto giuridico a una certa data è:

$$I + C = N + F + DB + DML .$$

Le suddette grandezze fondamentali sono note e desumibili dalle scritture contabili civilistiche del soggetto giuridico.

Indicato con n il numero dei blocchi funzionali individuati (*attività e strutture operative comuni*), si consideri il generico blocco K -esimo ($K = 1, 2, \dots, n$). Per tale blocco si vogliono determinare le fondamentali grandezze patrimoniali sulla base della seguente relazione:

$$I_k + C_k = N_k + F_k + DB_k + DML_k$$

Il consolidamento delle n suddette equazioni patrimoniali deve ricondursi all'identità patrimoniale del soggetto giuridico:

$$I + C = N + F + DB + DML.$$

Nell'*allegato 1* viene esposto in dettaglio l'algoritmo in base al quale determinare l'assetto patrimoniale di ciascun blocco. Nel presente paragrafo se ne ripercorrono, in termini qualitativi, i passaggi essenziali.

Spunti per la consultazione: schema di base dell'assetto patrimoniale

S.18 Ferma restando l'esigenza che il consolidamento degli assetti patrimoniali dei singoli blocchi dia luogo allo stato patrimoniale civilistico, lo schema esposto potrebbe venire integrato e modificato anche in base a suggerimenti e proposte. Quali semplificazioni sono suggerite, nel quadro della integrale applicazione dello schema qui esposto, nel primo esercizio di adozione della direttiva ?

S.19 Si ritiene utile che alcune delle grandezze patrimoniali degli schemi esposti siano ulteriormente disaggregate ?

In particolare, ciò potrebbe essere proposto per:

- C, distinguendo le rimanenze e i crediti commerciali dai crediti di natura non commerciale e disponibilità liquide;
- DB, distinguendo i debiti commerciali da quelli di natura non commerciale; questa ultima categoria di debiti potrebbe, inoltre, essere fatta confluire nelle passività di medio e lungo termine.

L’algoritmo di attribuzione dell’assetto patrimoniale iniziale di ciascun blocco si fonda sulle seguenti ipotesi:

- alcune fra le fondamentali grandezze patrimoniali – in particolare, I, C, F, DB - sono attribuibili, almeno in parte, a ciascun blocco;
- per le grandezze ripartibili, dunque, è possibile effettuare una preventiva diretta attribuzione (PDA) di blocco: siano rispettivamente I_{Ak} , C_{Ak} , F_{Ak} , DB_{Ak} i valori di tali attribuzioni dirette;
- i debiti a medio e lungo termine, DML, e il patrimonio netto, N, non sono direttamente attribuibili a un blocco;
- al momento della definizione iniziale dell’assetto patrimoniale, i rapporti patrimoniali tra i blocchi sono esclusivamente di credito/debito commerciale. Detti rapporti generano partite “interblocco” che sono note e classificabili tra le preventive attribuzioni dirette.

Spunti per la consultazione: schema di base dell’assetto patrimoniale

S.20 L’ipotesi di non attribuibilità diretta ai blocchi di DML, i debiti a medio e lungo termine, attualmente, appare quella più fondata. E’ intenzione dell’Autorità valutare l’opportunità di considerare DML attribuibile direttamente, in misura almeno parziale, a ciascun blocco e, conseguentemente, di utilizzare per tale grandezza un criterio di ripartizione simile a quello predisposto per I, C, F e DB.

In base alle ipotesi delineate, si propone un processo di assegnazione a due stadi di I, C, DB e F: dopo aver allocato in ciascun blocco ciò che è attribuibile direttamente (la parte cosiddetta PDA), si distribuisce la restante quota di ciascuna grandezza patrimoniale proporzionalmente a ciò che è stato attribuito direttamente.

A questo punto, dopo aver assegnato a ciascuno degli n blocchi (*attività e strutture*) la totalità delle poste attive dell'assetto patrimoniale, i fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e i debiti a breve, resta da attribuire l'indebitamento verso terzi a medio e lungo termine e il patrimonio netto (cioè, le due grandezze che si assumono non direttamente attribuibili ai singoli blocchi).

Il metodo che si propone prevede l'attribuzione a ciascun blocco di una quota di DML e N in modo tale che il rapporto fra i debiti a medio lungo e il patrimonio netto di ciascun blocco sia uguale al rapporto fra le stesse variabili nello stato patrimoniale civilistico, nel rispetto del vincolo di quadratura di ciascun assetto patrimoniale.

Spunti per la consultazione: schema di base dell'assetto patrimoniale

S.21 Vi sono suggerimenti su metodi alternativi in base ai quali attribuire DML e N a ciascun blocco ?

A seguito dell'applicazione dell'algoritmo riportato in appendice è possibile, per ciascuno blocco (*attività o struttura operativa comune*) redigere la situazione patrimoniale secondo il seguente schema, dove la quota di patrimonio netto di ciascuna *attività e struttura operativa comune* viene denominata fondo di dotazione³:

³ Si impone un'osservazione.

POSTE PATRIMONIALI ATTIVE

immobilizzazioni:

- materiali
- immateriali
- altre (compreso eventuale saldo ripartizione immobilizzazioni)
- *totale*

attivo circolante:

- PDA vs terzi (include la liquidità)
- PDA intra-attività e verso *strutture operative comuni*
- Saldo della ripartizione dell'attivo circolante
- *totale*

ratei e risconti:

- PDA vs terzi
- PDA intra-attività e verso *strutture operative comuni*
- *totale*

TOTALE POSTE PATRIMONIALI ATTIVE

POSTE PATRIMONIALI PASSIVE

fondo di dotazione

fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:

- PDA vs terzi
- PDA intra-attività e verso *strutture operative comuni*

L'applicazione dell'algoritmo qui proposto – dettagliato nell'allegato 1 – presuppone la conoscenza delle poste creditorie e debitorie interblocco relative ai flussi di energia elettrica scambiata fra i blocchi.

Atteso che:

- sono individuati (come indicato nel successivo paragrafo 3.11) i ricavi di trasferimento per i suddetti flussi energetici;
- è in atto (almeno presso i maggiori soggetti interessati) un rilevante piano per la sistematica misurazione dei flussi stessi,

consegue che:

- sono affidabilmente determinabili le citate poste creditorie e debitorie interblocco relative ai flussi scambiati (poste che, si noti, hanno rilevante incidenza sui totali patrimoniali);
- risulta pertanto integralmente applicabile l'algoritmo qui proposto.

E', quindi, facoltà e potere di questa Autorità esplicitare, nella copertura patrimoniale del singolo blocco, un *patrimonio netto convenzionale*, di seguito chiamato *fondo di dotazione*, accanto ai fondi e ai mezzi di terzi risultanti algebricamente di pertinenza del blocco stesso.

- Saldo della ripartizione dei fondi
- *totale*

passività a medio lungo termine:

- vs terzi
- intra-attività e verso *strutture operative comuni*
- Saldo della ripartizione delle passività a medio e lungo termine
- *totale*

passività a breve termine:

- PDA vs terzi
- PDA intra-attività e verso *strutture operative comuni*
- Saldo della ripartizione delle passività a breve termine
- *totale*

ratei e risconti:

- PDA vs terzi
- PDA intra-attività e verso *strutture operative comuni*
- *totale*

TOTALE POSTE PATRIMONIALI PASSIVE

Ai fini della legge n. 481/95, nella relazione di gestione, seguendo lo schema appena esposto, verrà rappresentato, accompagnato da opportuni commenti gestionali, l'assetto patrimoniale delle singole *attività* elettriche, con specifica evidenza delle componenti patrimoniali derivanti da rapporti intra-attività e con *strutture operative comuni* e che, quindi, si annullano per compensazione nel bilancio del soggetto giuridico. L'assetto patrimoniale di ciascuna *struttura operativa comune* dovrà essere reso disponibile all'Autorità.

3.9 Ripartizione dei costi e dei ricavi delle strutture comuni

Il sistema di separazione amministrativa qui proposto prevede la ripartizione integrale dei costi delle *strutture operative comuni*, previa deduzione dai

costi di ciascun servizio dei ricavi conseguiti dalla vendita degli stessi servizi all'esterno del soggetto giuridico e previa, come più volte specificato, l'attribuzione alle singole *attività e strutture operative comuni* dei costi o dei ricavi diretti, considerati tali anche in base al *principio di prevalenza*⁴.

I costi delle *strutture di servizio* devono essere ribaltati al costo pieno, con la conseguenza dell'assenza di qualsiasi risultato attribuibile alla *struttura comune*.

I criteri della separazione dei costi comuni connessi alla fornitura di servizi recepiscono i principi del cosiddetto *activity based costing*: in luogo dell'applicazione di metodi di separazione diretta, i costi delle *strutture operative comuni* vengono attribuiti alle *attività* in funzione di *criteri*.

I costi comuni sono attribuiti alle *attività elettriche (generazione, trasmissione e fornitura)*, all'*attività gestione nucleare*, alle *attività energetiche non elettriche* e alle *attività non energetiche*.

Per l'imputazione alle *attività* dei costi e, all'occorrenza, dei ricavi comuni ciascun soggetto giuridico potrà, alternativamente, adottare i *criteri* sotto specificati o utilizzarne altri a propria scelta.

Spunti per la consultazione: ripartizione dei costi e dei ricavi comuni

S.22 Nel caso in cui il soggetto giuridico abbia optato per la disaggregazione delle *strutture operative comuni* evidenziate al paragrafo 3.6, ovviamente, sarà possibile adottare *criteri* in parte o del tutto differenti da quelli qui proposti. Vi sono osservazioni e suggerimenti a riguardo ?

⁴ Tenendo conto del fatto che:

- i ricavi derivanti dalla vendita, all'esterno del soggetto separato amministrativamente, di ciascuna *struttura operativa comune* dovrebbero essere inferiori ai rispettivi costi;
 - tutti i ricavi dovrebbe essere direttamente attribuibili alle stesse *strutture*;
- sembra corretto presumere che i *criteri* siano applicati ai costi comuni residuali di ciascuna *struttura operativa*.

Tale insieme di *criteri* dovrà essere preventivamente comunicato all'Autorità e, successivamente, specificato e motivato nella nota integrativa al bilancio.

Dovranno essere, altresì, comunicate all'Autorità anche le eventuali variazioni dei *criteri* rispetto a quelli utilizzati nell'esercizio precedente, al fine dell'ottenimento dell'assenso della stessa Autorità al loro utilizzo per l'esercizio in corso.

- I costi del servizio di approvvigionamento, trasporti e logistica, e di quello delle telecomunicazioni, sono imputati in base all'effettivo utilizzo a consuntivo;
- i costi comuni del servizio di contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna, pianificazione e controllo di gestione sono attribuiti in base al volume dei ricavi derivanti dai rapporti con altri soggetti giuridici o con altre *attività*, anche sul fondamento delle transazioni intra *attività* della gestione caratteristica;
- i costi degli organi legali e societari, ivi inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale, protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, *marketing* e relazioni esterne vengono ripartiti tenendo conto del valore complessivo delle fonti di finanziamento (fondo di dotazione e debiti di ciascuna *attività*);
- i costi comuni del servizio personale e risorse umane sono ripartiti in base al numero degli addetti in forza a ciascuna *attività*;
- i costi dei servizi informatici sono attribuiti in base al costo uomo destinato alla prestazione a favore della singola *attività* per le prestazioni di analisi, di assistenza alla programmazione, manutenzione e sviluppo programmi anche di rete ed assimilabili; i costi concernenti l'utilizzo di sistemi di *hardware* e *software* comuni e dei sistemi di rete sono ripartiti in base agli spazi di CPU impegnati o dei tempi di utilizzo dei sistemi informatici comuni risultanti da *print log* di sistema;

- i costi dei servizi immobiliari vengono imputati in funzione dei metri quadrati utilizzati, tenuto conto anche della percentuale dei costi pertinenti le superfici comuni degli immobili;
- i costi di ricerca e sviluppo, di ingegneria e costruzioni e dei servizi tecnici, ove non direttamente imputabili alla singola *attività*, sono attribuiti in base al valore relativo della specifica commessa per ciascuna *attività* e quindi a consuntivo;
- i costi dei servizi commerciali e di vendita sono attribuiti in funzione del numero di operazioni effettuate (ad, esempio, contratti stipulati, bollette emesse, ecc.);
- gli oneri di finanza ordinaria sono imputati, predeterminato il rapporto medio di indebitamento di ciascuna *attività*, in modo tale che l'onere medio attribuito a ciascuna *attività* non superi il tasso di interesse a titolo oneroso che il soggetto giuridico ha negoziato con il sistema bancario nel corso dell'esercizio per le operazioni di finanza ordinaria;
- i contributi in conto interessi sui finanziamenti costituiscono ragione di riduzione dell'entità dell'onere finanziario attribuito alle singole *attività* con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- i costi concernenti le operazioni di finanza straordinaria per investimenti che non pertengono la singola *attività* sono imputati in proporzione agli impieghi resi possibili alla singola *attività* dall'operazione di finanziamento, allo stesso tasso negoziato con l'ente finanziatore. Le operazioni concernenti variazioni del patrimonio netto con acquisizione di risorse a titolo di capitale di rischio non determinano oneri finanziari a carico delle singole *attività*, ma la semplice modifica dell'entità del fondo di dotazione;
- i contributi in conto esercizio vengono imputati alla *struttura operativa comune* di finanza ordinaria e straordinaria e sono, successivamente, attribuiti alle *attività* in relazione alla natura del contributo ricevuto e, in assenza di specificazione di destinazione nell'atto di assegnazione del

contributo, in proporzione al valore dei costi di trasformazione (come circostanziati al par. 3.11).

L'elenco delle *strutture operative comuni* comprende anche una voce *altri servizi comuni*. A tale *struttura* vanno imputati gli eventuali costi comuni dei servizi non compresi nello stesso elenco. La scelta del *criterio*, o dei *criteri*, da utilizzare per la attribuzione alle *attività* di questi costi è demandata al soggetto che deve applicare la separazione amministrativa. I *criteri* utilizzati per la separazione dei costi e ricavi degli *altri servizi comuni* dovranno essere specificati e motivati nella nota integrativa al bilancio.

Spunti per la consultazione: ripartizione dei costi e dei ricavi comuni

S.23 VI sono osservazioni e suggerimenti riguardo al sistema qui esposto e, in particolare, sui *criteri* per l'attribuzione dei costi e ricavi comuni ?

3.10 Attribuzione delle imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sia nazionali che regionali sono imputate alla singola *attività* elettrica in base alle effettive incidenze. Per incidenza non si intende l'effetto derivante dall'applicazione dell'aliquota teorica di imposta, incluse le eventuali maggiorazioni di legge, alla base di calcolo derivante dalla contrapposizione di costi e ricavi ritenuti rilevanti ai fini della sua determinazione, ma l'aliquota derivante da quella teorica modificata dall'effetto del cambiamento della base di calcolo in relazione alle componenti di costo considerate fiscalmente indeducibili e alle componenti di ricavo considerate non imponibili; tutte queste componenti di variazione della base di calcolo ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta teorica devono essere di effetto definitivo e quindi di natura permanente. Queste componenti di variazione possono derivare sia dalla imputazione diretta dei costi e di ricavo (anche da prezzi costo e prezzi ricavo da trasferimento

inter-attività) sia per imputazione attraverso i *criteri* applicati per l'attribuzione dei costi comuni.

I rapporti di credito e debito di imposta sono gestiti attraverso la *struttura comune* di finanza ordinaria e straordinaria, tenendo conto, ai fini dell'attribuzione delle valute per il calcolo, degli interessi della gestione di tesoreria e delle compensazioni di debito/credito pertinenti la stessa attività elettrica.

Le differenze di natura temporanea (*prepaid and deferred taxes*), in relazione a meccanismi impositivi che consentono la deduzione di costi su base cassa e non per competenza o la imponibilità delle plusvalenze e sopravvenienze attive con dilazioni temporali, sono gestite dal soggetto giuridico e quindi non attribuite alla singola *attività* che quindi presenta nel conto economico l'intero valore delle plusvalenze e della sopravvenienze: ciò soprattutto per semplicità di calcolo.

I crediti di imposta per perdite a nuovo della singola *attività* elettrica sono soggetti a compensazione tra le singole *attività* in quanto in relazione alla singola *attività*, in presenza di utile del soggetto giuridico, tali crediti non si possono considerare "latenti", essendo automatica la immediata compensazione.

I crediti di imposta corrispondenti alle perdite, se il soggetto giuridico chiude l'esercizio in perdita, sono considerati per la singola *attività* elettrica crediti "latenti".

La generazione di fondi tassati per strategie fiscali del soggetto giuridico non determinano effetto economico sulle *attività* elettriche; l'effetto fiscale viene attribuito alle altre *attività*.

3.11 Definizione dei ricavi complessivi di trasferimento tra le attività elettriche

Il sistema di separazione amministrativa presuppone, come già osservato, che il gestore persegua comportamenti pro-concorrenziali. Nell'attuale periodo di transizione e, cioè, precedentemente alla riforma del sistema tariffario e all'introduzione di misure di liberalizzazione, la determinazione dei ricavi complessivi di trasferimento fra *attività* che appartengono a una stessa impresa costituisce un momento strategico per le imprese regolate.

L'aspetto cruciale nella valutazione dei ricavi di trasferimento è costituito dalla determinazione, da un lato, dei criteri di ripartizione tra le diverse *attività* elettriche del prezzo globalmente corrisposto dall'utente finale, e dall'altro, dal rendimento da riconoscere al capitale investito in una data *attività*.

Per la definizione dei ricavi di trasferimento si sono prese in considerazione diverse opzioni: ripartizioni parametriche ancorate o ai costi di trasformazione imputabili ad ogni singola *attività* oppure alla rotazione degli investimenti tecnici rispetto ai ricavi; *ISO ROI*; *ROI* differenziato per il fattore di rischio; *Capital Asset Pricing Model*, ecc.

Spunti per la consultazione: ricavi di trasferimento

S.24 Ognuna delle opzioni esposte presenta pregi e difetti o limiti.

L'Autorità ritiene opportuno raccogliere osservazioni e valutazioni a riguardo, al fine di adottare l'alternativa che appare al contempo la formula più semplice e che meglio risponde agli obiettivi della normativa nazionale e comunitaria.

a) *ripartizione parametrica ancorata ai costi di trasformazione imputabili ad ogni singola attività elettrica* - Secondo questo criterio i ricavi di trasferimento devono essere determinati in modo da soddisfare la seguente uguaglianza, suscettibile di integrazione per tenere conto degli aspetti peculiari delle singole attività:

$$\frac{x + c_g - e}{g} = \frac{y + c_t - (x + k)}{t} = \frac{R - y}{f}$$

dove:

- x ed y rappresentano, rispettivamente, i ricavi di trasferimento tra l'*attività* di generazione e l'*attività* di trasmissione e tra l'*attività* di trasmissione e l'*attività* di fornitura;

- c_g e c_t rappresentano il valore dei contributi da CCSE, riconosciuti rispettivamente alla generazione e trasmissione;

- e rappresenta il valore dei combustibili impiegati nelle centrali dell'*attività* di generazione;

- k rappresenta il valore degli acquisti di energia effettuati dall'esterno del soggetto giuridico da parte dell'*attività* di trasmissione;

- R rappresenta il valore dei ricavi dell'*attività* di fornitura al netto dei contributi in conto esercizio di competenza della trasmissione e della generazione;

- g , t e f rappresentano, rispettivamente, i costi di trasformazione pertinenti le singole *attività* di generazione, trasmissione e fornitura; detti costi, includono tra l'altro gli ammortamenti degli impianti e delle attrezzature tecniche di pertinenza esclusiva delle singole *attività*.

b) *ripartizione parametrica ancorata alla rotazione delle immobilizzazioni tecniche rispetto ai ricavi* - Secondo questo criterio i ricavi di trasferimento attribuibili a ogni singola *attività* elettrica si determinano nel seguente modo:

$$x = I_x \cdot \frac{R}{I}$$

$$y = I_y \cdot \frac{R}{I}$$

dove:

- x ed y rappresentano rispettivamente i ricavi di trasferimento tra l'*attività* di generazione e l'*attività* di trasmissione e tra l'*attività* di trasmissione e l'*attività* di fornitura;
- I_x rappresenta il valore netto degli impianti tecnici specifici dell'*attività* di generazione;
- I_y rappresenta il valore netto degli impianti tecnici specifici dell'*attività* di trasmissione;
- I rappresenta il valore netto complessivo degli impianti tecnici specifici del soggetto giuridico verticalmente integrato;
- R rappresenta il valore dei ricavi dell'*attività* di fornitura al netto dei contributi in conto esercizio.

c) *ISO-ROI* - Secondo questo criterio i ricavi di trasferimento, x e y , vengono stabiliti ad un livello tale da determinare – ovviamente dopo il ribaltamento dei costi delle strutture operative comuni - un identico ROI, in termini percentuali, per ogni *attività*. Mantenendo invariato il significato dei simboli, i ricavi di trasferimento devono essere determinati in modo tale da soddisfare le seguenti uguaglianze:

$$ROI = \frac{x + c_g - (e + g)}{CI_g} = \frac{y + c_t - (x + k + t)}{CI_t} = \frac{R - (y + f)}{CI_f}$$

dove CI_g , CI_t , CI_f , rappresentano il valore complessivo del capitale investito rispettivamente delle *attività* di generazione, trasmissione e fornitura.

d) *ROI differenziato per il fattore di rischio* - Secondo questo criterio si riconosce un tasso di rendimento, differenziato per il rischio, al capitale investito necessario per svolgere ciascuna *attività*. Il valore del tasso di rendimento dovrà, necessariamente, essere compatibile con i valori medi riconosciuti nei mercati elettrici internazionali che più si avvicinano alle caratteristiche del sistema elettrico italiano. Il ricavo di trasferimento si

ottiene sommando ai costi di trasformazione il rendimento del capitale investito determinato dall'Autorità per ciascuna *attività*. Va precisato che l'eventuale adozione di questo ultimo criterio da parte dei soggetti interessati in sede di applicazione della separazione amministrativa e contabile non costituisce alcun vincolo per la fissazione delle tariffe da parte dell'Autorità.

Quest'ultimo criterio è esprimibile attraverso le seguenti relazioni:

$$ROI_f^* = \frac{R - (y + f)}{CI_f} \quad ? \quad y$$

$$ROI_t^* = \frac{y + c_t - (x + k + t)}{CI_t} \quad ? \quad x$$

$$ROI_g = \frac{x + c_g - (e + g)}{CI_g}$$

La prima equazione permette, assegnato il ROI_f^* per l'*attività* di fornitura, di determinare il valore di trasferimento y all'*attività* di trasmissione. La seconda equazione, assegnato il ROI_t^* per la trasmissione, permette di quantificare il valore di trasferimento x all'*attività* di generazione. La terza equazione determina in modo residuale il tasso di rendimento dell'*attività* di generazione.

e) *Capital Asset Pricing Model (CAPM)* – Il criterio d) potrebbe essere modificato facendo riferimento al CAPM, utilizzato per valutare i livelli di rendimento richiesti dai mercati finanziari per investimenti mobiliari. Questo criterio definisce il rendimento atteso dagli investitori in funzione del rischio sistematico dell'investimento, dove il rischio sistematico è quella parte del rendimento totale dell'investimento che, riflettendo la variabilità

del mercato, non può essere eliminata dagli investitori attraverso la diversificazione del loro portafoglio mobiliare⁵.

Secondo il CAPM, il rendimento atteso richiesto dagli investitori è:

$$RE = RS + \beta \cdot PR$$

dove:

RE è il rendimento atteso richiesto dal mercato;

RS è il rendimento della attività priva di rischio, generalmente l'investimento in titoli di Stato;

PR è il premio per il rischio del mercato mobiliare;

β è il parametro che misura la rischiosità sistematica dell'investimento.

Utilizzando il CAPM, il criterio per determinare il ROI di ciascuna attività potrebbe essere il seguente:

$$ROI_g = [RS + \beta_g \cdot PR] \cdot \alpha + RD \cdot (1 - \alpha) \cdot (1 - T_c)$$

$$ROI_t = [RS + \beta_t \cdot PR] \cdot \alpha + RD \cdot (1 - \alpha) \cdot (1 - T_c)$$

$$ROI_f = [RS + \beta_f \cdot PR] \cdot \alpha + RD \cdot (1 - \alpha) \cdot (1 - T_c)$$

$$ROI_g \cdot CI_g + ROI_t \cdot CI_t + ROI_f \cdot CI_f = ROI \cdot CI$$

dove, oltre alle variabili dal significato già esposto:

α è il rapporto fra il patrimonio netto e il totale delle attività dell'impresa;

RD è il costo del debito;

T_c è l'aliquota fiscale, che in prima approssimazione può essere quella societaria.

Il ROI di ciascuna attività sarebbe funzione di:

⁵ Gli investitori, invece, non devono essere remunerati per il rischio non sistematico, in quanto, se lo desiderano, possono eliminarlo diversificando opportunamente il loro portafoglio.

- variabili e parametri in parte noti o, comunque, desumibili da fonti esterne e dallo stesso bilancio del soggetto giuridico (RS, α , RD, T_c, CI_g, CI_t, CI_f, CI);
- altre variabili, da quantificare in base a determinazioni dell'Autorità, oppure in base a una stima dello stesso soggetto giuridico (β e PR)⁶.

L'assegnazione a ciascuna *attività* del ROI dovrebbe avvenire nel rispetto dell'ultima equazione sopra esposta, cioè in modo tale che la somma del rendimento di ciascuna *attività* sia pari al rendimento del soggetto giuridico nel suo complesso.

Spunti per la consultazione: adattamenti della formula-base

S.25 Le opzioni presentate sono riferite a un operatore-tipo che dispone di *attività* di generazione, trasmissione e fornitura di energia elettrica e che non è attivo in altri settori. Per rendere conto di altre configurazioni oltre a quella qui presentata, come, ad esempio, quella in cui un operatore – non presente nella trasmissione – ha impianti di generazione di energia elettrica collegati alla propria rete di distribuzione, oppure quella in cui l'*attività* di trasmissione o di fornitura cede energia elettrica a un'altra *attività* non elettrica del medesimo soggetto giuridico, saranno predisposte le opportune modifiche al metodo prescelto di valorizzazione dei ricavi di trasferimento. Anche su questo punto, l'Autorità intende raccogliere osservazioni e suggerimenti.

⁶ Verranno raccolti suggerimenti e proposte per rendere operativo il criterio *e)* e, in particolare, per stabilire come quantificare i β e PR.

3.12 Schema base di riferimento dell'assetto economico delle attività e delle strutture operative comuni

Alla luce delle considerazioni sopra riportate riguardo all'attribuzione delle poste economiche, ciascuna *attività e struttura operativa comune* dovrà dar conto del proprio assetto economico utilizzando il seguente schema:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

- ricavi e altre componenti di ricavo

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

- costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- variazioni delle scorte
- costi di trasformazione
 - acquisti di servizi
 - personale
 - ammortamenti e svalutazioni
 - altri costi industriali

differenza fra valore e costi della produzione (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

risultato prima delle imposte (A-B+ - C + - D + - E)

IMPOSTE E TASSE

risultato di esercizio dell'attività (struttura operativa comune)

Spunti per la consultazione: schema di base dell'assetto economico

S.26 In linea con quanto scritto in precedenza relativamente alla rendicontazione dell'assetto patrimoniale – e che ha indotto a predisporre il punto S.16 - l'Autorità intende valutare l'opportunità di prescrivere la redazione di un unico conto economico per l'insieme

delle *strutture operative comuni* (o per alcune *strutture*, congiuntamente). A tale riguardo, l'Autorità intende raccogliere osservazioni e suggerimenti.

Ai fini della legge n. 481/95, nella relazione di gestione, seguendo lo schema appena esposto, verrà rappresentato, accompagnato da opportuni commenti gestionali, l'assetto economico delle singole *attività* elettriche, dando specifica evidenza delle componenti economiche derivanti da transazioni con terze economie rispetto a quelle *intra-attività* e con *strutture operative comuni*. Questi ultimi due tipi di componenti economiche si annullano per compensazione nel bilancio del soggetto giuridico. L'assetto economico di ciascuna *struttura operativa comune* dovrà essere reso disponibile all'Autorità.

4. Separazione contabile: principi e regole generali

Spunti per la consultazione: conseguenze del recepimento della direttiva 96/92/CE

S.27 Il sistema di separazione contabile delineato di seguito fa riferimento all'attuale assetto del settore elettrico. L'Autorità, anche a seguito di suggerimenti e osservazioni, intende valutare l'opportunità di apportare modifiche al fine di rendere il sistema di separazione contabile compatibile con l'assetto risultante dal recepimento della direttiva 96/92/CE, in particolare per dare evidenza ai ricavi e ai costi attribuibili ai clienti idonei piuttosto che a quelli vincolati.

4.1 Soggetti che devono applicare la direttiva dell'Autorità sulla separazione contabile

La direttiva sulla separazione contabile riguarda tutti gli operatori del sistema elettrico che devono applicare le norme sulla separazione amministrativa, nonché gli operatori presenti in una sola *attività* del settore elettrico, direttamente o tramite controllate e indipendentemente dalla loro forma giuridica.

I soggetti che non applicano le norme sulla separazione amministrativa, in quanto le loro cessioni a terzi di energia elettrica sono inferiori ai limiti stabiliti al paragrafo 3.1, sono esclusi anche dall'applicazione delle norme sulla separazione contabile.

L'estensione delle norme sulla separazione contabile agli operatori non integrati e che gestiscono solo una *attività* è giustificata dall'esigenza dell'Autorità, dei consumatori e dei concorrenti di ciascuna impresa del settore elettrico di disporre di un insieme omogeneo di informazioni.

E' da osservare che, già attualmente, tutti gli operatori del settore elettrico – non solo quelli integrati in più *attività* o in altri settori - devono applicare le norme dei decreti ministeriali dell'11 luglio 1996 e del 17 marzo 1997.

Le norme qui indicate di separazione contabile devono essere applicate distintamente a tutte le *attività* in cui opera il soggetto e a tutte le *strutture operative comuni*. Inoltre, dette norme valgono anche per la redazione del bilancio consolidato.

In linea con lo schema esposto in seguito, il bilancio viene sviluppato per colonna aggregata che rappresenta il bilancio del soggetto giuridico e per colonne separate dello stato patrimoniale e del conto economico pertinenti le *attività* elettriche, le altre *attività* (energetiche e non energetiche) e le *strutture operative comuni*. Si realizza, pertanto, una rappresentazione sostanzialmente consolidata. Infine, si dovrà predisporre una colonna per evidenziare le elisioni da apportare per conciliare il conto economico e lo

stato patrimoniale di ciascuna *attività e struttura* con il bilancio civilistico del soggetto giuridico sottoposto a separazione.

4.2 Separazione contabile e norme civilistiche

In considerazione del fatto che nel presente documento si definiscono norme per la prima attuazione della separazione contabile (oltre che amministrativa), si propone un sistema fondato su principi e criteri, per quanto possibile, coincidenti con le disposizioni civilistiche alla base della tenuta della contabilità generale e della scrittura dei bilanci.

Tale coincidenza di norme ha, come effetto, l'uniformità fra il bilancio civilistico e quelli separati per fasi e, al tempo stesso, la minimizzazione dei costi di implementazione della direttiva sulla separazione contabile da parte degli operatori del settore elettrico.

Si propongono, pertanto, schemi di stato patrimoniale e conto economico, separati per *attività*, omogenei agli schemi obbligatori di bilancio per le società commerciali, riportati negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Sono previste ulteriori disaggregazioni delle voci riportate in Codice Civile, a parziale modifica dello schema previsto dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato dell'11 luglio 1996.

In linea generale, ove non diversamente specificato, il soggetto giuridico è tenuto a seguire le norme civilistiche per la predisposizione dei bilanci disaggregati.

Infine, ove le norme civilistiche diano la possibilità di seguire più di un criterio, quelli adottati nel bilancio separato devono essere i medesimi utilizzati per il bilancio civilistico del soggetto giuridico.

4.3 Aree di separazione contabile

Come detto, per ogni *attività* e *struttura operativa comune*, come definita nella sezione 3 del presente documento, deve essere predisposto un distinto stato patrimoniale e un distinto conto economico.

Per le *attività* generazione, trasmissione e fornitura si definiscono le seguenti aree di separazione contabile, in linea con l'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481/95, che richiede la verifica dei costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza.

Attività di generazione:

- generazione con impianti che godono incentivi;
- generazione con impianti senza incentivi.

Attività di trasmissione:

- dispacciamento;
- rete.

Attività di fornitura, nell'ambito di ciascuna concessione territoriale:

- distribuzione;
- vendita.

Spunti per la consultazione: aree di separazione contabile

S.28 L'Autorità intende valutare l'opportunità di identificare l'area di dispacciamento e servizi di sistema. Vi sono, a tale riguardo, suggerimenti o osservazioni ?

In successive fasi di approfondimento della direttiva sulla separazione contabile, l'Autorità intende valutare l'opportunità di introdurre ulteriori norme concernenti la segmentazione, anche geografica, di alcune voci

economiche e patrimoniali (ad esempio: ricavi; quantità di energia elettrica prodotta, trasmessa e distribuita; costo del personale tecnico; investimenti e immobilizzazioni tecniche, lorde e nette; distribuzione patrimoniale, ecc.).

Ai fini della determinazione del sistema di perequazione tariffaria, l'Autorità valuterà l'opportunità di chiedere a ENEL, per ciascuna zona o altra ripartizione geografica:

- i costi diretti (con distinta evidenza almeno delle voci: acquisti di materie prime e servizi, personale, ammortamenti; specificando gli ammortamenti economico-tecnici e quelli aggiuntivi);
- i ricavi, distinti per categoria di utenza;
- la consistenza delle immobilizzazioni materiali (valore lordo, fondo di ammortamento, distinguendo gli ammortamenti economico-tecnici da quelli aggiuntivi, valore netto).

4.4 Schema di stato patrimoniale

Per alcune voci di stato patrimoniale previste dall'articolo 2424 del codice civile viene richiesta una disaggregazione, come di seguito precisato.

Spunti per la consultazione: schema di stato patrimoniale

S.29 Ferma restando la disaggregazione delle voci contabili prospettata in questo paragrafo, che dovrà essere utilizzata per la redazione dello stato patrimoniale separato da rendere disponibile all'Autorità, la stessa Autorità intende valutare proposte su eventuali riaggregazioni parziali dello schema esposto, da utilizzare per la pubblicazione nella nota integrativa dello stato patrimoniale separato.

S.30 L'Autorità intende, altresì, valutare proposte sulle modalità di attribuzione delle poste alle aree di separazione contabile, indicate nel paragrafo 4.3.

Nell'ambito di ciascuna voce di stato patrimoniale, deve essere data distinta evidenza ai valori derivanti dalle transazioni fra le *attività* del medesimo soggetto giuridico, oppure fra soggetti giuridici connessi in forza di un vincolo di partecipazione di controllo o di colleganza, oppure fra soggetti giuridici posseduti dagli stessi soci del soggetto giuridico di cui l'*attività* è componente autonomamente gestita.

Infine, nello stato patrimoniale di ciascuna *attività* le poste direttamente attribuibili alle aree indicate nel paragrafo 4.3 devono essere evidenziate.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Per la categoria *A)* non si propongono disaggregazioni integrative.

B) Immobilizzazioni

BI) Immobilizzazioni immateriali

BII) Immobilizzazioni materiali

Per ciascuna voce della categoria *BII)*, come integrata dalle disaggregazioni riportate nel presente documento, si richiede di rendere disponibile all'Autorità un prospetto in cui viene indicato:

- Valore lordo dell'immobilizzazione;
- Fondo di ammortamento economico tecnico;
- Fondo di ammortamento aggiuntivo di natura fiscale;
- Valore netto dell'immobilizzazione.

BII-1) Terreni e fabbricati

- Fabbricati non industriali
- Fabbricati industriali

Si richiede una maggiore disaggregazione rispetto allo schema di codice civile della voce *BII 1)* terreni e fabbricati, chiedendo separata evidenza dei fabbricati industriali.

BII-2) Impianti e macchinario

- Opere devolvibili
- Impianti di produzione
 - Termoelettrici
 - Geotermoelettrici
 - Idroelettrici
 - Altri
- Altri impianti elettrici
 - Linee di trasmissione
 - Stazioni di trasformazione
 - Linee di distribuzione
 - Cabine di distribuzione
 - Altri

Si richiede la specificazione della voce opere devolvibili. Gli impianti di produzione sono distinti per tipologia (termoelettrici, geotermoelettrici, idroelettrici e altri); la categoria “altri impianti elettrici” deve essere disaggregata in: linee di trasmissione, stazioni di trasformazione, linee di distribuzione, cabine di distribuzione, altri.

Deve essere predisposto un prospetto, da rendere disponibili all’Autorità, in cui la voce linee di trasmissione è disaggregata in linee ad altissima, alta e media tensione, e le linee di distribuzione sono suddivise in reti ad alta, media e bassa tensione.

Spunti per la consultazione: schema di stato patrimoniale

S.31 Vi sono suggerimenti e osservazioni riguardo all’opportunità e alle modalità per identificare, nell’ambito del sistema di separazione contabile, i cosiddetti costi incagliati non recuperabili (*stranded costs*) ?

BII-3) Attrezzature industriali e commerciali

BII-4) Altri beni

BII-5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Si richiede di rendere disponibile all’Autorità un prospetto in cui il valore complessivo degli impianti elettrici e macchinario in costruzione è disaggregato nelle seguenti sotto-categorie:

- Opere devolvibili
- Impianti di produzione
 - Termoelettrici
 - Geotermoelettrici
 - Idroelettrici
 - Altri
- Altri impianti elettrici
 - Linee di trasmissione
 - Stazioni di trasformazione
 - Linee di distribuzione
 - Cabine di distribuzione
 - Altri

BIII) Immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante

CI) Rimanenze

CI-1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

- Materiali
- Combustibili
- Altre

La disaggregazione integrativa richiede l’evidenziazione delle rimanenze di combustibili e materiali.

CII) Crediti, con la separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

C II 1), 2), 3) 4) Crediti verso clienti, verso imprese controllate, verso imprese collegate, verso imprese controllanti

- Crediti verso utenti-enti pubblici
- Crediti verso altri utenti
- Crediti per fatture da emettere

CII-5) Verso altri

- Crediti verso casse di conguaglio e sistemi di perequazione
- Crediti verso personale
- Anticipi a fornitori
- Altri

Per l'intera categoria *CII)*, si conferma la disaggregazione prevista dal DM 11 luglio 1996.

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CIV) Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti

PASSIVO:

A) Patrimonio netto

- Fondo di dotazione

Deve essere specificato, per ciascuna *attività* e *struttura comune operativa*, il fondo di dotazione, in osservanza delle norme del sistema di separazione amministrativa sopra delineato.

B) Fondi per rischi e oneri

B1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

B2) Per imposte

B3) Altri

- Fondo ripristino opere devolvibili
- Altri

Per la categoria B3), la disaggregazione integrativa richiede l'evidenziazione del fondo ripristino opere devolvibili.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Per la categoria C) non si richiedono disaggregazioni integrative. Tuttavia, deve essere resa disponibile all'Autorità la disaggregazione del fondo TFR fra dirigenti, impiegati e operai.

D) Debiti, con la separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

D1) Obbligazioni

D2) Obbligazioni convertibili

D3) Debiti verso banche

D4) Debiti verso altri finanziatori

D5) Acconti

- Anticipi da utenti
- Altro

Si conferma la disaggregazione integrativa richiesta dal DM 11 luglio 1996.

D6) Debiti verso fornitori

D7) Debiti rappresentati da titoli di credito

D8) Debiti verso imprese controllate

D9) Debiti verso imprese collegate

D10) Debiti verso controllanti

D11) Debiti tributari

D12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

D13) Altri debiti

- Debiti verso casse di conguaglio e sistemi di perequazione
- Debiti verso personale
- Altri

Si conferma la disaggregazione integrativa richiesta dal DM 11 luglio 1996.

E) Ratei e risconti

4.5 Schema di conto economico

Viene richiesta la disaggregazione di alcune delle voci di conto economico previste dall'articolo 2425 del Codice Civile.

Riguardo alla distinzione fra partite intra-attività, intra-societarie e con soggetti giuridici terzi e alla ripartizione delle poste nelle aree di separazione contabile, vale quanto precisato all'inizio del paragrafo 4.4.

Spunti per la consultazione: schema di conto economico

S.32 Ferma restando la disaggregazione delle voci contabili prospettata in questo paragrafo, che dovrà essere utilizzata per la redazione del conto economico separato da rendere disponibile all'Autorità, la stessa

Autorità intende valutare proposte su eventuali riaggregazioni parziali dello schema esposto, da utilizzare per la pubblicazione nella nota integrativa dello conto economico separato.

S.33 L'Autorità intende, altresì, valutare proposte sulle modalità di attribuzione delle poste alle aree di separazione contabile, indicate nel paragrafo 4.3.

A) Valore della produzione

L'articolo 2425 del codice civile individua cinque categorie di componenti positive di reddito, come riportato nello schema dell'*allegato 2*.

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

- Distribuzione a utenti finali:
 - BT – domestici
 - BT – illuminazione pubblica
 - BT – altri usi
 - MT – illuminazione pubblica
 - MT – altri usi
 - AT
- Cessione a utenti intermedi:
 - Esportazioni
 - Energia elettrica prodotta per conto terzi
 - Cessioni di energia elettrica
- Dispacciamento
- Servizi di sistema
- Vettoriamento
- Servizi per altri produttori di energia elettrica
- Allacciamenti
 - BT – MT
 - AT
- Diritti fissi
- Servizi comuni
- Prestazioni a terzi
- Altro

Per la categoria A1) *ricavi delle vendite e delle prestazioni* si richiede una ulteriore disaggregazione rispetto a quella del codice civile.

I ricavi da distribuzione di energia elettrica agli utenti finali, comprensivi dell'energia elettrica fatturata e da fatturare, vengono distinti per tensione e classi di utenza: BT domestici, illuminazione pubblica e altri usi; MT illuminazione pubblica e altri usi; AT.

Nell'ambito dei ricavi da cessioni a utenti intermedi, sempre comprensivi dell'energia elettrica fornita (fatturata e da fatturare), si chiede di dare separata evidenza alle esportazioni, all'energia prodotta per conto terzi e alle cessioni di energia elettrica.

Dovrà essere predisposto un prospetto, da rendere disponibile all'Autorità, in cui vengono evidenziati, per ciascuna delle voci appena descritte, i ricavi da energia elettrica fatturata e quelli da fatturare.

Riguardo ai ricavi non derivanti dalle vendite di energia elettrica, si individuano le voci: dispacciamento, servizi di sistema (comprensivi di regolazione di frequenza e di tensione, riserva di sistema, servizi di misura), vettoriamento, servizi per altri produttori (tra cui soccorso, emergenza, riserva programmata), allacciamenti (suddivisi in BT-MT e AT, in ragione, cioè, del differente regime di determinazione del contributo) e diritti fissi.

Le vendite di servizi da parte delle *strutture operative comuni* devono essere iscritte alla voce servizi comuni.

Residualmente, sono indicate le voci prestazioni a terzi e altro.

A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A5) Altri ricavi e proventi

- Contributi in conto esercizio da casse di conguaglio e sistemi di perequazione

- Altri contributi in conto esercizio
- Altri proventi

In questa categoria, devono essere mantenuti distinti i contributi in conto esercizio provenienti dalle casse di conguaglio e sistemi di perequazione rispetto agli altri eventuali contributi.

I contributi devono essere assegnati alla *attività* di generazione, di trasmissione o di fornitura in linea con la natura che giustifica l'erogazione dello stesso contributo, come prescritto nel paragrafo 3.9. A riguardo, dovrà essere predisposto un prospetto, da rendere disponibile all'Autorità, in cui i contributi di pertinenza di ciascuna *attività* vengono distinti per tipologia.

E' da sottolineare che i contributi dalle casse di conguaglio e sistemi di perequazione sono unicamente quelli di pertinenza della generazione, trasmissione e distribuzione, erogati dalle stesse o trattenuti in acconto. Viceversa, l'ammontare delle parti A1, A2, A3 e B dell'attuale sistema tariffario – pur essendo incassato dal distributore – non può essere contabilizzato tra i ricavi; tali somme non devono transitare dal conto economico, in quanto alimentano unicamente le voci di stato patrimoniale denominate “cassa” e “debiti verso le Casse di conguaglio e di perequazione”.

- *Costi della produzione*

L'articolo 2425 del Codice Civile individua nove categorie di componenti negative di reddito.

E' richiesta una disaggregazione integrativa di quattro delle nove categorie previste dal Codice Civile: B6) *Costi per materie prime*, B7) *Costi per servizi*, B10) *Ammortamenti e svalutazioni*, B11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime*, B14) *Oneri diversi di gestione*. Nei restanti casi, vale lo schema dell'articolo 2425 cc.

B6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

- Energia elettrica, escluse importazioni e produzione per proprio conto da terzi
- Importazioni di energia elettrica
- Energia elettrica prodotta per proprio conto da terzi
- Olio combustibile per produzione di energia elettrica
- Gas metano per produzione di energia elettrica
- Carbone per produzione di energia elettrica
- Altri combustibili per produzione energia elettrica
- Altre materie prime e merci

Nell'ambito degli acquisti di energia elettrica, deve essere data distinta evidenza alle importazioni e alle produzioni per proprio conto da terzi.

La disaggregazione integrativa prescrive, inoltre, la distinzione degli acquisti delle materie prime utilizzate per produrre energia elettrica.

Infine, si mantiene una voce residuale *altre materie prime e merci*.

B7) Costi per servizi

- Dispacciamento
- Servizi di sistema
- Vettoriamento
- Servizi da altri produttori
- Allacciamenti
 - BT – MT
 - AT
- Servizi comuni
- Servizi tecnici specifici
- Costi di assicurazione
- Altri servizi

La disaggregazione integrativa richiede di esplicitare i costi per l'acquisto dei servizi di dispacciamento, di sistema (comprensivi di regolazione di frequenza e di tensione, riserva, servizi di misura), di vettoriamento, da altri produttori (comprensivi di soccorso, emergenza, riserva programmata) e degli allacciamenti (suddivisi in BT-MT e AT, in ragione, cioè, del differente regime di determinazione del contributo).

Alla voce “servizi comuni” vanno imputati i costi per l’acquisto dei differenti tipi di servizi comuni, tecnici, amministrativi, di direzione e controllo, ecc., che ciascuna area acquista dalle *strutture operative comuni* e dall’esterno. Dovrà essere reso disponibile all’Autorità un prospetto in cui rendere conto dei costi delle singole categorie di servizi comuni.

I costi relativi all’acquisto diretto dall’esterno dei servizi tecnici devono essere imputati alla voce “servizi tecnici specifici”.

Infine, è prevista una voce costi di assicurazione e una residuale *altri servizi*.

B8) Per godimento di beni di terzi

B9) Per il personale

- a) Salari e stipendi
- b) Oneri sociali
- c) Trattamento di fine rapporto
- d) Trattamento di quiescenza e simili
- e) Altri costi

Per i costi del personale non si chiedono ulteriori disaggregazioni rispetto a quella prevista dal codice civile. Invece, si chiede di rendere disponibile all’Autorità un prospetto in cui ciascuna delle voci appena evidenziate (a) .. e) è suddivisa fra dirigenti, impiegati e operai.

B10) Ammortamenti e svalutazioni

- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

(b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

- Fabbricati non industriali
- Fabbricati industriali
- Opere devolvibili
- Impianti di produzione
 - Termoelettrici
 - Geotermoelettrici
 - Idroelettrici

- Altri
- Altri impianti elettrici
 - Linee di trasmissione
 - Stazioni di trasformazione
 - Linee di distribuzione
 - Cabine di distribuzione
 - Altri
- Attrezzature industriali e commerciali
- Altri beni

(c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

- Impianti elettrici
- Altre

(d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

La disaggregazione integrativa della sotto-categoria *ammortamento delle immobilizzazioni materiali* si fonda sulla distinzione prevista dall'articolo 2424 c.c. per le stesse immobilizzazioni materiali iscritte in stato patrimoniale (voce B II – da 1 a 4). In particolare, si chiede separata indicazione degli ammortamenti dei fabbricati industriali e non industriali, delle opere devolvibili, degli impianti di produzione, degli altri impianti elettrici, delle attrezzature industriali e commerciali e degli eventuali residuali “altri beni”.

Gli ammortamenti degli impianti di produzione devono essere distinti per tipologia (termoelettrici, geotermoelettrici, idroelettrici e altri); la categoria “altri impianti elettrici” deve essere disaggregata in: linee di trasmissione, stazioni di trasformazione, linee di distribuzione, cabine di distribuzione, altri (impianti di telecontrollo, di teletrasmissione, ecc.).

Devono essere predisposti due prospetti da rendere disponibili all'Autorità. Nel primo, la voce ammortamenti di linee di trasmissione è disaggregata in linee ad altissima, alta e media tensione, e gli ammortamenti delle linee di distribuzione sono suddivisi in reti ad alta, media e bassa tensione.

Nel secondo prospetto, il totale degli ammortamenti di ciascuna voce compresa nell'elenco appena illustrato deve essere suddiviso fra ammortamenti economico-tecnici e anticipati.

Infine, si richiede una disaggregazione integrativa della sotto-categoria *altre svalutazioni delle immobilizzazioni*, evidenziando separatamente la svalutazione relativa agli impianti elettrici.

B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

- Combustibili
- Materiali
- Altro

La disaggregazione integrativa richiede l'evidenziazione delle variazioni delle rimanenze di combustibili e materiali.

B12) Accantonamenti per rischi

B13) Altri accantonamenti

B14) Oneri diversi di gestione

- Canoni per uso idroelettrico, contributi comuni montani, derivazioni, tasse, licenze ed altri canoni
- Altri oneri diversi

Si richiede di evidenziare i canoni per uso idroelettrico, contributi comuni montani, derivazioni, tasse, licenze e altri canoni.

- *Proventi e oneri finanziari*

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari

- Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- interessi su fondo di dotazione
- altri
- b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) Proventi finanziari diversi
 - interessi verso clienti
 - altri

C17) Interessi e altri oneri finanziari

Si conferma la disaggregazione delle voci civilistiche richieste dal DM 11 luglio 1996. Quindi, andranno specificati gli interessi sul fondo di dotazione, nell'ambito della voce *C-16-a)*, e gli interessi verso clienti, nell'ambito della voce *C-16-d)*.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

D18) Rivalutazioni

- a) Di partecipazioni
- b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- d) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

D19) Svalutazioni

- a) Di partecipazioni
- b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- e) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Per le categorie *D18)* e *D19)* le disaggregazioni previste sono quelle dell'articolo 2425 del codice civile.

E) Proventi e oneri straordinari

E20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)

E21) Oneri, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.14), e delle imposte relative a esercizi precedenti

4.6 Pubblicazione dei dati separati

I conti annuali sia del soggetto giuridico che delle *attività* e delle *strutture operative comuni* separate sono soggetti alla verifica del Collegio Sindacale e della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto giuridico.

Il gestore della singola *attività* rilascerà agli organi di controllo ed all’Autorità una specifica Lettera di attestazione circa la corretta osservanza delle norme di legge applicabili alla separazione contabile e dei parametri e delle altre disposizioni dell’Autorità. I Sindaci e la società di certificazione in uno specifico paragrafo delle rispettive relazioni indicheranno la esistenza di eventuali riserve o eccezioni in relazione all’osservanza delle norme di separazione contabile e delle disposizioni emanate a questo titolo dall’Autorità.

I bilanci delle *attività* elettriche e tutte le indicazioni concernenti l’utilizzazione di parametri di separazione sia fissati dalla legge o dall’Autorità sia lasciati alla discrezionalità del gestore dell’*attività* separata saranno esposti nella nota integrativa.

Ancora, nella nota integrativa dovranno essere illustrate, per ogni posta patrimoniale oggetto di separazione contabile le variazioni intervenute rispetto allo stato patrimoniale di apertura della posizione separata. Queste variazioni non verranno rappresentate, intuitivamente, nel primo anno in cui risulta operativa la norma della separazione contabile.

Ogni altra informazione che per legge o per disposizione dell’Autorità non debba essere riportata nei conti annuali od essere oggetto di commento nella

relazione di gestione sarà fornita all'Autorità che ne garantisce la riservatezza, salvo autorizzazione del singolo soggetto giuridico alla divulgazione e pubblicazione.

Per quanto non qui disposto sono seguiti i criteri di esposizione, rappresentazione e valutazione di cui agli artt. 2423 ss. C.C. nonché dei DM 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 modificati dalle disposizioni dell'Autorità.

5. Il periodo transitorio

Spunti per la consultazione: il periodo transitorio

S.34 L'Autorità intende definire le caratteristiche e la durata del periodo transitorio tenendo conto delle osservazioni e dei suggerimenti che perverranno a seguito della diffusione del presente documento di consultazione.

S.35 L'Autorità intende, fra l'altro, valutare l'opportunità di differenziare per classi i soggetti giuridici, chiedendo solo ad alcuni fra questi l'applicazione integrale, fin dal primo esercizio, delle norme contenute nella direttiva della stessa Autorità.

Schema base di riferimento dell'assetto patrimoniale delle attività e delle strutture operative comuni

L'attuazione della separazione amministrativa e contabile richiede la definizione di un assetto patrimoniale iniziale per ciascun blocco funzionale (*attività e strutture operative comuni*) nell'ambito del soggetto giuridico interessato. E' essenziale, ovviamente, che il consolidamento dell'assetto di ciascun blocco dia luogo allo stato patrimoniale civilistico.

L'identità patrimoniale del soggetto giuridico a una certa data è:

$$I + C = N + F + DB + DML$$

Essendo:

- I immobilizzazioni nette (materiali, immateriali, finanziarie ecc.);
- C attivo circolante (inclusivo, per convenzione, anche dei ratei e risconti attivi);
- N patrimonio netto;
- F fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- DB passività a breve (inclusive dei ratei e risconti passivi);
- DML passività a medio e lungo termine (esigibili oltre l'esercizio successivo).

Le suddette grandezze fondamentali sono note e desumibili dalle scritture contabili civilistiche del soggetto giuridico.

Indicato con n il numero dei blocchi funzionali individuati (*attività e strutture operative comuni*), si consideri il generico blocco K -esimo ($K = 1, 2, \dots, n$). Per tale blocco si vogliono determinare le fondamentali grandezze patrimoniali sulla base della seguente relazione:

$$I_k + C_k = N_k + F_k + DB_k + DML_k$$

Il consolidamento delle n suddette equazioni patrimoniali deve ricondursi all'identità patrimoniale del soggetto giuridico:

$$I + C = N + F + DB + DML.$$

Al fine di determinare l'assetto patrimoniale di ciascun blocco si adottano le seguenti ipotesi:

- alcune fra le fondamentali grandezze patrimoniali – in particolare, I, C, F, DB - sono attribuibili, almeno in parte, a ciascun blocco;
- nell'ambito di ciascuna delle poste I_k , C_k , F_k e DB_k è possibile, dunque, dare una preventiva diretta attribuzione (PDA) di blocco: siano rispettivamente I_{AK} , C_{AK} , F_{AK} , DB_{AK} i valori di tali attribuzioni dirette;
- i debiti a medio e lungo termine, DML, e il patrimonio netto, N, non sono direttamente attribuibili a un blocco;
- al momento della definizione iniziale dell'assetto patrimoniale, i rapporti patrimoniali tra i blocchi sono esclusivamente di credito/debito commerciale. Detti rapporti generano partite "interblocco" che sono note e classificabili tra le preventive attribuzioni dirette;
- nell'ambito delle poste C_{AK} , DB_{AK} (che sono grandezze di tipo PDA) si individuano le componenti:

$$C_{AK}^I + C_{AK}^{II} = C_{AK}$$

$$DB_{AK}^I + DB_{AK}^{II} = DB_{AK}$$

essendo C_{AK}^I (DB_{AK}^I) la quota di C_{AK} (DB_{AK}) verso i terzi e C_{AK}^{II} (DB_{AK}^{II}) la quota di C_{AK} (DB_{AK}) verso gli altri blocchi. Si noti che in questo modello, C_{AK}^I comprende la liquidità.

Per definizione di consolidamento, risulta:

$$\sum_{k=1}^n C_{AK}'' = C_C = \sum_{k=1}^n DB_{AK}'' = DB_C$$

avendo sinteticamente indicato con $C_c = DB_c$ le rettifiche di consolidamento valide nella fattispecie metodologica qui assunta.

Per le poste patrimoniali I, C, F, DB si possono scrivere le relazioni:

$$I = \sum_{K=1}^n I_{AK} + I_R$$

$$C = \sum_{K=1}^n C_{AK} + C_R - C_C$$

$$F = \sum_{K=1}^n F_{AK} + F_R$$

$$DB = \sum_{K=1}^n DB_{AK} + DB_R - DB_C$$

essendo:

I_R quota non PDA degli immobilizzi netti

C_R “ “ dell’attivo circolante

F_R “ “ dei fondi

DB_R “ “ delle passività a breve

$C_C = DB_C$ rettifiche di consolidamento

E’ appena il caso di rilevare che in base alle ipotesi qui assunte le grandezze C_R e DB_R non rientrano tra le poste interblocco. Per la ripartizione delle grandezze patrimoniali residuali I_R , C_R , F_R , DB_R (quelle non preventivamente attribuibili direttamente ai singoli blocchi) si propone tra i tanti possibili un semplice criterio lineare. Con il consueto significato dei simboli, risultano i seguenti sistemi di equazioni:

$$\begin{cases} \frac{I_1}{I_{A1}} = \frac{I_2}{I_{A2}} = \dots = \frac{I_n}{I_{An}} \\ I_1 + I_2 + \dots + I_n = I \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{C_1}{C_{A1}} = \frac{C_2}{C_{A2}} = \dots = \frac{C_n}{C_{An}} \\ C_1 + C_2 + \dots + C_n = C + C_c \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{F_1}{F_{A1}} = \frac{F_2}{F_{A2}} = \dots = \frac{F_n}{F_{An}} \\ F_1 + F_2 + \dots + F_n = F \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{DB_1}{DB_{A1}} = \frac{DB_2}{DB_{A2}} = \dots = \frac{DB_n}{DB_{An}} \\ DB_1 + DB_2 + \dots + DB_n = DB + DB_c \end{cases}$$

Come si vede, si sono scritti quattro sistemi di equazioni lineari ciascuno di n equazioni in n incognite. La soluzione di ciascun sistema determina - con elementari sviluppi algebrici - i seguenti valori:

$$I_k = \frac{I_{AK}}{\sum_{k=1}^n I_{AK}} \cdot I = \frac{I_{AK}}{I - I_R} \cdot I$$

$$C_k = \frac{C_{AK}}{\sum_{k=1}^n C_{AK}} \cdot (C + C_c) = \frac{C_{AK}}{C + C_c - C_R} \cdot (C + C_c)$$

$$F_k = \frac{F_{AK}}{\sum_{k=1}^n F_{AK}} \cdot F = \frac{F_{AK}}{F - F_R} \cdot F$$

$$DB_k = \frac{DB_{AK}}{\sum_{k=1}^n DB_{AK}} \cdot (DB + DB_c) = \frac{DB_{AK}}{DB + DB_c - DB_R} \cdot (DB + DB_c)$$

A questo punto, dopo aver assegnato a ciascuno dei k blocchi (attività e strutture) la totalità delle poste attive dell'assetto patrimoniale, i fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e i debiti a breve, resta da attribuire l'indebitamento verso terzi a medio e lungo termine e il patrimonio netto (cioè, le due grandezze non attribuibili, almeno in parte, direttamente ai singoli blocchi).

Il metodo che si propone l'attribuzione a ciascun blocco di una quota di DML e N in modo tale che il rapporto fra i debiti a medio lungo e il patrimonio netto di ciascun blocco sia uguale al rapporto fra le stesse variabili nello stato patrimoniale civilistico.

In altri termini:

$$\frac{DML_k}{N_k} = \frac{DML}{N};$$

nell'ipotesi che venga rispettato, ovviamente, il vincolo di quadratura del singolo assetto patrimoniale di blocco:

$$I_k + C_k - DB_k - F_k = N_k + DML_k$$

In tal modo, si è scritto per ciascuno degli n blocchi un sistema di due equazioni lineari in due incognite, la cui soluzione è la seguente:

$$DML_k = \frac{DML}{DML + N} (I_k + C_k - DB_k - F_k)$$

$$N_k = \frac{N}{DML + N} (I_k + C_k - DB_k - F_k)$$

E' immediato verificare che il consolidamento determina il seguente assetto patrimoniale del soggetto giuridico:

$$\sum_{K=1}^n I_k = I$$

$$\sum_{K=1}^n C_k - C_C = C$$

$$\sum_{K=1}^n F_k = F$$

$$\sum_{K=1}^n DB_k - DB_C = DB$$

$$\sum_{K=1}^n N_k = N$$

$$\sum_{K=1}^n DML_k = DML$$

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I – Immobilizzazioni immateriali (voci 1..4)

II – Immobilizzazioni materiali

- 1) terreni e fabbricati
 - fabbricati non industriali
 - fabbricati industriali
- 2) impianti e macchinario
 - opere devolvibili
 - impianti di produzione
 - termoelettrici
 - geotermoelettrici
 - idroelettrici
 - altri
 - altri impianti elettrici
 - linee di trasmissione
 - stazioni di trasformazione
 - linee di distribuzione
 - cabine di distribuzione
 - altri
- 3) attrezzature industriali e commerciali
- 4) altri beni
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti

III – Immobilizzazioni finanziarie (voci 1..4)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
 - materiali
 - combustibili
 - altre

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

- 1), 2), 3), 4) crediti verso clienti, verso imprese controllate, verso imprese collegate, verso controllanti
 - crediti verso utenti-enti pubblici
 - crediti verso altri utenti
 - crediti per fatture da emettere
- 5) crediti verso altri

- crediti verso casse di conguaglio e sistemi di perequazione
- crediti verso personale
- anticipi da fornitori
- altri

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV – Disponibilità liquide

D) RATEI E RISCONTI

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

- fondo di dotazione

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) per imposte
- 3) altri
 - fondo ripristino opere devolvibili
 - altro

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

- 1) obbligazioni
- 2) obbligazioni convertibili
- 3) debiti verso banche
- 4) debiti verso altri finanziatori
- 5) acconti
 - anticipi da utenti
 - altro
- 6) debiti verso fornitori
- 7) debiti rappresentati da titoli di credito
- 8) debiti verso imprese controllate
- 9) debiti verso imprese collegate
- 10) debiti verso imprese controllanti
- 11) debiti tributari
- 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- 13) altri debiti
 - debiti verso casse di conguaglio e sistemi di perequazione
 - debiti verso personale
 - altri

E) RATEI E RISCONTI

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

- distribuzione a utenti finali:
 - BT – domestici
 - BT – illuminazione pubblica
 - BT – altri usi
 - MT – illuminazione pubblica
 - MT – altri usi
 - AT
- cessione a utenti intermedi:
 - esportazioni
 - energia elettrica prodotta per conto terzi
 - cessioni di energia elettrica
- dispacciamento
- servizi di sistema (regolazione di frequenza e di tensione, riserva, servizi di misura)
- vettoriamento
- servizi per altri produttori (soccorso, emergenza, riserva programmata)
- allacciamenti:
 - BT - MT
 - AT
- diritti fissi
- servizi comuni
- prestazioni a terzi
- altro

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

- contributi in conto esercizio da casse di conguaglio e sistemi di perequazione
- altri contributi in conto esercizio

Totale

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci, di cui acquisti di:

- energia elettrica, escluse importazioni e produzione per proprio conto da terzi
- importazioni di energia elettrica
- energia elettrica prodotta per proprio conto da terzi
- olio combustibile per produzione di energia elettrica
- gas metano per produzione di energia elettrica
- carbone per produzione di energia elettrica
- altri combustibili per produzione di energia elettrica
- altri combustibili
- altre materie prime e merci

- 7) per servizi;
- dispacciamento
 - servizi di sistema (regolazione di frequenza e di tensione, riserva, servizi di misura)
 - vettoriamento
 - servizi da altri produttori (soccorso, emergenza, riserva programmata)
 - allacciamenti
 - BT – MT
 - AT
 - servizi comuni
 - servizi tecnici specifici
 - costi di assicurazione
 - altri servizi
- 8) per godimento di beni di terzi
- 9) per il personale
- a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi
- 10) ammortamenti e svalutazioni
- a) ammortamento immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento immobilizzazioni materiali
 - fabbricati non industriali
 - fabbricati industriali
 - opere devolvibili
 - impianti di produzione
 - termoelettrici
 - geotermoelettrici
 - idroelettrici
 - altri
 - altri impianti elettrici
 - linee di trasmissione
 - stazioni di trasformazione
 - linee di distribuzione
 - cabine di distribuzione
 - altri
 - attrezzature industriali e commerciali
 - altri beni
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - impianti elettrici
 - altre
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci;
- materiali
 - combustibili
 - altro
- 12) accantonamenti per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione;

- canoni per uso idroelettrico, contributi comuni montani, derivazioni, tasse e licenze e altri canoni
- altri oneri diversi

Differenze tra valore e costi della produzione (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - interessi su fondo di dotazione
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi finanziari diversi
 - interessi verso clienti
 - altri

17) interessi e altri oneri finanziari

Totale (15 + 16 + 17)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (voci 18 e 19)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (voci 20 e 21)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

Imposte sul reddito di esercizio

Risultato dell'esercizio